



Dalla Segreteria Nazionale

Ritenuta del 2,50% sull'80% della retribuzione previsto dall'art. 37 del DPR n. 1032/1973 e successive modificazioni

Giungono presso le nostre Segreterie Provinciali segnalazioni su una diffida che sta tenendo banco in quanto pubblicata in alcune le bacheche sindacali; una sentenza del Tar Calabria ha censurato la prassi dell'Inpdap condannandolo, per le improprie trattenute eseguite in busta paga alla voce stipendio, alla restituzione delle ritenute eseguite dal gennaio 2011; questo in applicazione della legge n. 122/2010 la quale dispone che dal 1° gennaio 2011 tutti i trattamenti di fine servizio vengono determinati secondo le regole dell'articolo 2120 del codice civile.

Data la delicatezza della materia, al fine di non incorrere in frettolose conclusioni, la Segreteria Nazionale SIAP ha già dato mandato ai propri consulenti legali di studiare la migliore prassi possibile da seguire, compreso un eventuale ricorso .

Se dovessero essere confermate la fattibilità e la fondatezza di quanto segnalato non esiteremo ad avviare ogni azione utile a tutela della categoria e degli iscritti al S.I.A.P.

Non mancheremo di informare tempestivamente sulle possibili azioni da intraprendere, non appena i nostri consulenti legali si saranno espressi.

Roma, 7 Marzo 2012